

COMUNE DI CORATO

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

16

Data

27/06/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2024

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 260 del 07/06/2024 ad oggetto Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2024, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019;

VISTA la L.R. del 12/12/2016 n. 38 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia", pubblicata sul B.U.R.P Puglia n. 143 del 14/12/2016;

RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce;

VISTO che, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale;

VISTO l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;

VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018;

VISTO l'art. 108 della Legge n.112/98;

VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000;

VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012; **VISTA** la L.R. n. 7 del 10/03/2014;

VISTA la L.R. n. 38 del 12/12/2016;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 758 del 29/05/2023 con la quale la G.R. "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025";

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile;

con i poteri previsti dal D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

ai proprietari, conduttori, affittuari, Enti Pubblici e privati, gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni, aree boscate, cespugliate e a pascolo, ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di attenersi alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della G.R. n. 260 del 07.06.2024, nonché le indicazioni contenute nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente.

In particolare di eseguire le attività di **prevenzione incendi** nel rispetto delle disposizioni dettate dalla L.R. n. 38 del 12/12/2016, di cui di seguito si riporta l'art. 3:

- al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i
 conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di
 mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e
 costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è
 realizzata entro il 15 luglio di ogni anno;
- i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- i proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, hanno l'obbligo di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco;
- i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo;
- i proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 06/12/1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e di quelle regionali istituite ai sensi della legge regionale 24/07/1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione.

Nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 3 del predetto DPGR n. 260 del 07.06.2024, **dal 15 giugno al 15 settembre 2024** (periodo di grave pericolosità incendi in tutte le aree della Regione a rischio incendio boschivo - art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. 353/2000, è tassativamente vietato:

- di accendere fuochi d'ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- di far brillare mine o usare esplosivi;
- di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
- di tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari, o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- di transitare e/o sostare con autoveicoli, su viabilità non asfaltate, all'interno di aree boschive;
- di transitare con mezzi motorizzati fuori dalle Strade Statali, Strade Provinciali, Strade Comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- di abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

AVVISA

- che sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale di Corato è possibile visionare il testo completo del DPGR n. 260 del 07.06.2024 in allegato alla presente Ordinanza;
- che per le infrazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del DPGR n. 260 del 07.06.2024, pubblicato sul BURP n. 5 straord. Del 07.06.2024, estinguibili con le modalità previste dalla L. n. 689/1981;
- che Le Forze dell'Ordine, il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari, il Comando di Polizia Provinciale, il Comando dei VV.FF. competente per territorio, il Comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a termini di legge;
- che a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o
- notifica al TAR Puglia. In alternativa, al termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso straordinario al presidente della Repubblica con le modalità di cui alla narrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri del
- 27/07/1993 (G.U. n. 176 del 29/07/1993).

Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 1515 CARABINIERI FORESTALI
- 112 CARABINIERI
- 080/9592247 POLIZIA LOCALE

A norma dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il dr. arch. Antonio Vendola – Dirigente del Settore IV (2° piano del Palazzo di Città).

DISPONE

La trasmissione del presente Provvedimento nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- Prefettura Bari;
- Presidente Regione Puglia;
- Presidente Città Metropolitana di Bari;
- Commissariato di P.S di Corato;
- Comando Stazione CC. di Corato:
- Comando Stazione Carabinieri Forestale Bari;
- Comando dei VV.FF. competente per territorio:
- Servizio Polizia Locale sede;
- Consorzio Autonomo Guardie Campestri di Corato.
- Albo Pretorio comunale per la pubblicazione nelle forme di legge.

Corato lì,

IL SINDACO (Prof. Corrado Nicola De Benedittis)

Sindaco

Corrado Nicola De Benedittis / InfoCert S.p.A.